CAMERA DEI DEPUTATI N. 2531-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **PERDONA'**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 maggio 1970 (Stampato n. 1043)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CARON)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MISASI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 maggio 1970

—

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13

Presentata alla Presidenza il 18 giugno 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 1° febbraio 1965, n. 13, il Governo fu delegato ad emanare, entro dodici mesi, una nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione al fine di promuovere l'adeguamento della disciplina nazionale della materia alle prescrizioni derivanti dagli impegni internazionali, previo parere di una Commissione parlamentare

composta di 20 senatori e 20 deputati costituita ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge.

Ciascuno Stato della Comunità, ai sensi dell'articolo 8 del Trattato di Roma, era tenuto a modificare i dazi d'importazione della propria tariffa entro il 31 dicembre 1969, e ciò al fine di ridurli proporzionalmente (fino alla totale abolizione per gli scambi intercomunitari), e per accostarli periodicamente alla media dei dazi applicati dagli Stati della Comunità per le importazioni dei Paesi terzi.

Poiché la legge delega scadeva il 31 dicembre 1966 e l'attività degli organi della Comunità erano in pieno svolgimento, il Parlamento con legge 21 marzo 1967, n. 151, prorogò fino al termine del 31 dicembre 1969 la facoltà del Governo di esercitare, sempre con il parere della Commissione parlamentare, la potestà legislativa per la materia contemplata nell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13. Conseguenza di questa attività della legge di delegazione fu l'emanazione, fino alla primavera del 1968, di ben 22 provvedimenti di modifica delle tariffe.

Nel frattempo, a seguito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), e come conseguenza delle trattative per il *Kennedy Round*, fu sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee un nuovo testo delle tariffe e si pose altresì il problema di recepire le decisioni della CECA.

La diretta applicabilità nei singoli Stati membri della Comunità, prevista dall'articolo 189 del Trattato di Roma, non esonera il nostro Paese, come altri, dall'adottare ulteriori provvedimenti legislativi in materia di tariffe.

Come è noto la molteplicità e il tecnicismo degli adempimenti imposti dal Trattato di Roma in materia doganale hanno giustificato una prima proroga della legge 1° febbraio 1965, n. 13. Analogamente riteniamo che identici motivi sussistano e perdureranno ancora per un certo periodo di tempo per cui si impone la necessità di prorogare il termine di un altro triennio, cioè fino al 31 dicembre 1972. Rimangono ferme le competenze della Commissione parlamentare per le tariffe doganali.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame ha carattere d'urgenza in quanto, scaduta la precedente proroga il 31 dicembre 1969, l'Amministrazione finanziaria deve essere posta in condizioni di operare, sentito il parere della Commissione parlamentare. Il Relatore confida pertanto nel favorevole avviso dell'Assemblea.

PERDONÀ, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, è ulteriormente prorogata, per gli stessi fini, al 31 dicembre 1972.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 151, che prevede, a parziale modifica dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, l'attribuzione al Ministro delle finanze della competenza a proporre l'emanazione dei decreti delegati. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa doganale nonché la Segreteria tecnica della Commissione stessa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*